



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 96

del 02/12/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – ESTENSIONE CHIUSURA ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 13 DICEMBRE 2020

Il Sindaco

Premesso che

- In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia da COVID – 19 a seguito della dichiarazione della OMS di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato fino al 31 Gennaio 2021;
- a seguito dei casi manifestatisi e della diffusione del COVID – 19 (coronavirus) sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il rafforzamento delle misure precauzionali;
- l'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 19 del 25 Marzo 2020 (convertito, con modifiche, dalla Legge n. 35 del 22.5.2020) prevede, tra le diverse misure atte a ridurre il rischio contagio, la possibilità di "chiusura al pubblico di strade urbane";
- l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 (convertito, con modifiche, dalla Legge n. 74 del 14.7.2020) attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il DPCM 3 Novembre 2020, art. 1 comma 4, consente di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- l'evolversi della diffusione sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania, nell'area metropolitana di Napoli e nel Comune di Marano di Napoli, dove sono stati accertati diversi casi positivi;

Ritenuto

- che è opportuno attuare le più idonee ed efficaci misure per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza finalizzata alla limitazione del contagio;
- che si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Tenuto conto

- della necessità di adottare misure efficaci ed efficienti in relazione alle circostanze del caso.
- della propria Ordinanza n. 74 del 7.11.2020

Effettuato

Il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi.



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Visto il D. L. n. 19 del 25/03/2020 ;

Visti i DPCM del 26 aprile 2020, del 13 Ottobre 2020 e del 18 Ottobre 2020.

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

- **a partire dalla data odierna e fino al 13 Dicembre 2020:**
 - **La chiusura al pubblico:**
 - del Cimitero Comunale, nei giorni festivi e prefestivi;
 - della Villa Comunale del Ciaurro, nei giorni festivi per tutta la giornata. Dal Lunedì al Sabato sarà garantita l'apertura dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
 - delle villette in Largo Dalla Chiesa e Via Piave.
 - **Il Divieto di intrattenersi in auto o a piedi e di esercitare la vendita itinerante, nelle seguenti zone:**
 - **Piazza Libera, Piazzetta delle Pace, Zona Via Musella e Via Arafat (con chiusura del Piazzale antistante il Liceo Segrè);**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo appena pubblicato all'albo pretorio del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura di Napoli
- Presidenza della Regione Campania
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli
- Commissariato di Polizia di Giugliano in Campania
- Comando Polizia Municipale di Marano di Napoli



Il Sindaco
Rodolfo Visconti